CAMERA DEI DEPUTATI N. 2727

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAPOLI

Norme in materia di servizi di pulizia dei locali e degli arredi delle scuole statali di ogni ordine e grado

Presentata il 19 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le ragioni che inducono ad un riesame degli obblighi e delle funzioni spettanti ad una benemerita categoria di dipendenti statali, quella dei collaboratori scolastici (ex ausiliari) delle scuole statali di ogni ordine e grado, sono valide sotto molti aspetti.

L'intenso sviluppo dell'istruzione, gli edifici sempre più vasti, anche per una maggiore presenza di laboratori e di aule speciali, l'introduzione nella didattica di apparecchiature meccaniche, tecniche, scientifiche ed informatiche, ed i relativi problemi di custodia, di trasporto nelle aule e di vigilanza, alla cui soluzione gli ausiliari debbono provvedere, o per i quali sono chiamati a collaborare, costituiscono specifici motivi che debbono consigliare una diversa regolamentazione dei compiti ad essi assegnati.

D'altronde, l'insofferenza dimostrata dalla gioventù, le ricorrenti agitazioni e occupazioni studentesche, gli atti vandalici, l'inserirsi nelle scuole di elementi turbativi che spesso nulla o poco hanno a che fare con i compiti di istituto, costringono il personale ausiliario ad una crescente vigilanza ed assistenza, che richiedono una continua ed assicurata presenza agli ingressi centrali o secondari, ed alle uscite di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

Non sembra perciò compatibile con l'accresciuto novero degli incarichi, considerati dal punto di vista della qualità e della delicatezza, della responsabilità dell'impegno fisico di cui all'articolo 2 della legge n. 312 del 1980, che ai collaboratori scolastici debba rimanere l'incombenza delle pulizie.

Sembra inoltre poco confacente che un personale a cui viene affidato il delicato compito della vigilanza previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 420 del 1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 1985 e che ha contatti diretti, di controllo e di persuasione, con i giovani, sia esposto agli inconvenienti del lavoro antigienico; oltre tutto la categoria dei collaboratori scolastici è composta per lo più di donne e da invalidi ai quali il lavoro di pulizia arreca molto spesso, fatiche e disagi a volte insopportabili per le loro condizioni.

Del resto l'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, riconoscendo il coefficiente iniziale 159 ai bidelli (ex ausiliari ed ora collaboratori scolastici), li aveva automaticamente posti al di sopra di quelle categorie statali (inservienti ed uscieri), ai quali compete il lavoro delle pulizie.

Tali considerazioni sono, tra l'altro, già state fatte da alcune amministrazioni statali, ed enti locali, dove il servizio di pulizie viene espletato da ditte specializzate.

Per tali ragioni il proponente ritiene che, nella generale prevista revisione delle norme che debbono informare l'organizzazione scolastica, il problema debba venire affrontato, adeguando la soluzione alle esigenze dei tempi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale *ex* ausiliario, ora collaboratore scolastico, delle scuole statali di ogni ordine e grado è esentato dall'obbligo di effettuare le pulizie dei locali e degli arredi scolastici, compresi gli uffici di presidenza e di segreteria.

ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione autorizza i sovrintendenti scolastici regionali o i provveditori agli studi all'indizione e all'espletamento di gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di pulizia dei locali e degli arredi delle scuole statali di ogni ordine e grado a ditte specializzate, aventi i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti, già previsti, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

DDL13-2727
Lire 500